



Circolare informativa per la clientela
n. 19/2017 del 25 maggio 2017

MODELLO REDDITI 2017 PERSONE FISICHE SALDO 2016 E PRIMO ACCONTO 2017

- 1. Obbligo di versamento**
- 2. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'Irpef**
- 3. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irpef**
- 4. Individuazione dell'importo da versare a saldo della cedolare secca**
- 5. Individuazione dell'importo da versare in acconto della cedolare secca**
- 6. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'imposta sostitutiva per contribuenti «minimi» e «forfetari»**
- 7. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'imposta sostitutiva per «minimi» e «forfetari»**
- 8. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'addizionale regionale all'Irpef**
- 9. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef**

10. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'addizionale comunale all'Irpef

11. Termini di versamento

12. Modalità di versamento

13. Rateazione

Il saldo Irpef e le relative addizionali risultanti dal Modello Redditi 2017 PF, e l'eventuale prima rata di acconto, devono essere versati entro il **30 giugno** (nuovo «tax day»), ovvero entro il **31 luglio** con una maggiorazione dello **0,40%**, utilizzando il Modello di versamento F24.

Se, però, le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi non superano ciascuna l'importo di 12,00 euro, i **versamenti non** sono dovuti.

Inoltre le imposte a debito possono essere **rateizzate** in rate di pari importo entro e non oltre il mese di **novembre 2017**, mese di scadenza del pagamento della seconda rata di acconto.

Il contribuente, infine, ha la facoltà di **compensare**, nei confronti dei diversi enti impositori, i crediti ed i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

1. Obbligo di versamento

I soggetti obbligati alla presentazione del **Modello Redditi 2017 PF** (ex Modello Unico PF), per il periodo d'imposta 2016, quali coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 2016 e non rientrano nei casi di esonero e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture, devono, **entro il 30 giugno**, provvedere al versamento delle **imposte dovute a saldo** che risultano dalla dichiarazione e quelle relative al **primo acconto per il periodo d'imposta 2017**.

2. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'Irpef

L'importo dovuto **a saldo** è quello indicato all'interno del rigo RN34, denominato «Differenza», del Modello Redditi 2017.

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) ,00

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

$$\text{RN26 col. 2} - \text{RN26 col. 1} - \text{RN27} - \text{RN28} - \text{RN29 col. 2} - \text{RN30 col. 3} \\ - \text{RN30 col. 6} - \text{RN30 col. 7} - \text{RN31 col. 2} - \text{RN32 col. 1} - \text{RN32 col. 2} + \text{RN33 col. 3} - \text{RN33 col. 4}$$

DETERMINAZIONE DEL RIGO RN34

Rigo – Colonna	Descrizione
(+) RN26 – colonna 2	Imposta netta (data dall'imposta lorda di cui al rigo RN5, sottratto il totale detrazioni d'imposta di cui al rigo RN22 ed il totale delle altre detrazioni e dei crediti d'imposta di cui al rigo RN25)
(-) RN26 – colonna 1	Imposta netta sospesa indicata nella col. 3 del rigo TR4
(-) RN27	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo indicato nella col. 6 del rigo CR11
(-) RN28	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo indicato nella col. 4 del rigo CR10, aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione
(-) RN29 – colonna 2	Credito d'imposta complessivamente spettante per redditi prodotti all'estero indicato nei rigi

	CE26, RF102 col. 3 e/o RG37 col. 3 e/o RH21 e/o RL4 col. 4
(-) RN30 – colonna 3	Credito d'imposta per erogazioni alla cultura (credito utilizzato)
(-) RN30 – colonna 6	Credito d'imposta per erogazioni collegate alla scuola (credito utilizzato)
(-) RN30 – colonna 7	Credito d'imposta per videosorveglianza
(-) RN 31 – colonna 2	Credit residui per detrazioni incapienti (dati dalla sommatoria del credito residuo di cui alla detrazione canoni di locazione e affitto terreni, di cui al rigo RN12 col. 2, e dell'ulteriore detrazione per figli relativa ai crediti residui per detrazioni incapienti, di cui al rigo RN31 col. 1)
(-) RN32 – colonna 1	Crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni indicati nei righe RH20 col. 1, RG37 col. 2, RF102 col. 2 e RL4 col. 3
(-) RN32 – colonna 2	Altri crediti d'imposta indicati nei righe CR8, RH20 col. 2, RL4 col. 7, RF102 col. 4, RG37 col. 4, RS21 col. 8 e 9, RS22 col. 8 e 9 e LM40 col. 12
(+) RN33 – colonna 3	Ipotesi di non utilizzo dell'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 917/1986, eccedenti il debito Irpef
(-) RN33 – colonna 4	Totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri

L'importo **positivo** (debito) risultante deve essere versato con il Modello F24.

Se, diversamente, l'importo del rigo RN34 è **negativo** (credito), il contribuente deve inserirlo nel rigo con il segno meno e non deve effettuare alcun versamento, riportando il risultato all'interno del rigo RX1.

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

3. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irpef

All'interno del rigo RN61 del Modello Redditi 2017, denominato «Ricalcolo reddito», va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'**acconto** Irpef.

RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Il contribuente deve innanzitutto verificare se rientra in uno dei «Casi particolari» riepilogati nella tabella seguente ed, eventualmente, barrare la casella di colonna 1 del rigo RN61.

CASI PARTICOLARI	
Descrizione	Calcolo dell'acconto
Presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%	L'acconto deve tenere conto anche di tali redditi
Presenza di redditi d'impresa	L'acconto deve tenere conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante

Successivamente il contribuente deve indicare:

- l'**importo del reddito complessivo**, ricalcolato in base alle modalità previste per i «Casi particolari» (colonna 2);
- l'**importo dell'imposta netta** ricalcolata (colonna 3);
- il **nuovo ammontare** dell'importo «Differenza» (colonna 4).

Infatti, nell'ipotesi in cui sia stata barrata la casella «Casi particolari», di cui alla colonna 1 del rigo RN61, la «Differenza» è data dall'importo indicato all'interno della colonna 4.

Diversamente, se non è stata barrata la casella «Casi particolari», la «Differenza» è data dall'importo indicato all'interno del rigo RN34 calcolato come in precedenza descritto.

L'acconto, calcolato nella misura del 100% dell'ammontare «Differenza», deve essere indicato all'interno del rigo RN62 del Modello Redditi 2017.

RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹	,00	Seconda o unico acconto ²	,00
---------------------	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

In particolare, deve essere indicato:

- se di **importo inferiore a 257,52 euro**, all'interno della colonna 2;
- se di **importo superiore a 257,52 euro**, all'interno della colonna 1, nella misura del 40%, e all'interno della colonna 2, nella misura del 60%.

Inoltre, se l'importo del rigo «Differenza» RN34, ovvero RN61, non supera l'importo di 51,65 euro, l'acconto **non è dovuto**.

IRPEF - INDIVIDUAZIONE DELL'ACCONTO	
Importo rigo "Differenza"	Acconto
Inferiore o pari a 51,65 euro	Non dovuto
Da 52,00 e inferiore a 257,52 euro	Dovuto in unica soluzione (pari al 100% del rigo RN34 o del rigo RN61)
Pari o superiore a 257,52 euro	Dovuto in due soluzioni (40% e 60% del rigo RN34 o del rigo RN61)

4. Individuazione dell'importo da versare a saldo della cedolare secca

L'importo dovuto **a saldo** dell'imposta sostitutiva è quello indicato al rigo RB11 colonna 11, denominato «Imposta a debito», del Modello Redditi 2017.

Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21% 1	Imposta cedolare secca 10% 2	Totale imposta cedolare secca 3	Eccedenza dichiarazione precedente 4	Eccedenza compensata Mod. F24 5	Acconti versati 6
RB 11	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Cedolare secca risultante da 730/2017 o REDDITI 2017					
	Acconti sospesi 7	Trattenuta dal sostituto 8	rimborsata da 730/2017 o da REDDITI 2017 9	credito compensato F24 10	Imposta a debito 11	Imposta a credito 12
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Acconto cedolare secca 2017 RB 12	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00		

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

$$\text{col. 3} - \text{col. 4} + \text{col. 5} - \text{col. 6} - \text{col. 8} + \text{col. 9} + \text{col. 10}$$

DETERMINAZIONE DEL RIGO RB11	
Rigo - Colonna	Descrizione
(+) colonna 3	Totale imposta cedolare secca (data dalla sommatoria delle colonne n. 1 e n. 2)
(-) colonna 4	Eccedenza indicata nella dichiarazione precedente (rigo RX4 col. 4, di Unico 2016)
(+) colonna 5	Eccedenza d'imposta compensata utilizzando il Modello F24
(-) colonna 6	Ammontare degli acconti versati per l'anno 2015
(-) colonna 8	Importo trattenuto dal sostituto d'imposta (col. 7 del rigo 99 del Modello 730-3/2016)
(+) colonna 9	Importo rimborsato dal sostituto d'imposta (col. 5 del rigo 99 del Modello 730-3/2016)
(+) colonna 10	Credito compensato con il Modello F24

L'importo **positivo** risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con il Modello F24.

Se, diversamente, il risultato è **negativo** (credito), deve essere compilata la colonna 12 del rigo RB11 ed il contribuente deve riportare l'importo al rigo RX4.

RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	,00
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

5. Individuazione dell'importo da versare in acconto della cedolare secca

L'ammontare dell'**acconto** relativo alla cedolare secca deve essere riportato nel Modello Redditi 2017, all'interno del rigo RB12.

Acconto cedolare secca 2017 RB12	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00
---	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

In particolare, l'importo di riferimento, al fine del calcolo dell'acconto, è il 95% di quello indicato all'interno della colonna 3 del rigo RB11 denominata «Totale imposta cedolare secca».

In particolare, deve essere indicato:

- se di **importo inferiore a 257,52 euro**, all'interno della colonna 2;
- se di **importo superiore a 257,52 euro**, all'interno della colonna 1, nella misura del 40%, e all'interno della colonna 2, nella misura del 60%.

Inoltre, se l'importo della colonna 3 del rigo RB11, non supera l'importo di 51,65 euro, l'acconto **non è dovuto**.

CEDOLARE SECCA - INDIVIDUAZIONE DELL'ACCONTO	
Importo rigo "Differenza"	Acconto
Inferiore o pari a 51,65 euro	Non dovuto
Da 52,00 e inferiore a 257,52 euro	Dovuto in unica soluzione (pari al 95% del rigo RB11 col. 3)
Pari o superiore a 257,52 euro	Dovuto in due soluzioni (40% e 60% del rigo RB11 col. 3)

6. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'imposta sostitutiva per contribuenti «minimi» e «forfetari»

L'importo dovuto **a saldo** dell'imposta sostitutiva è quello indicato al rigo LM46, denominato «Imposta a debito», del Modello Redditi 2017.

LM46 Imposta a debito	,00
-----------------------	-----

Tale importo risulta dalla seguente operazione:

LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col. 2

DETERMINAZIONE DEL RIGO LM46	
Rigo – Colonna	Descrizione
(+) LM42	Differenza, data: › per i contribuenti che hanno compilato la Sezione I (regime di vantaggio), dall'imposta sostitutiva, di cui al rigo LM11, pari al 5% dell'importo di rigo LM10, sottratti i crediti d'imposta, di cui alla col. 11 del rigo LM40, e le ritenute cedute dal consorzio, di cui al rigo LM41; › per i contribuenti che hanno compilato la Sezione II (regime forfetario), dall'imposta sostitutiva, di cui al rigo LM39, pari al 5%, di rigo LM38, sottratti i crediti d'imposta, di cui alla col. 11 del rigo LM40, e le ritenute cedute dal consorzio, di cui al rigo LM41
(-) LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX31 col. 4 di Unico 2016)
(+) LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata utilizzando il Modello F24
(-) LM45 – colonna 2	Importo degli acconti versati

Inoltre, tale importo deve anche essere indicato all'interno del rigo RX3 – colonna 1.

RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
-----	----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

10. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'addizionale comunale all'Irpef

L'importo dell'**acconto** deve essere calcolato nella misura del 30% del reddito imponibile, relativo all'anno d'imposta 2016, moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune, nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2017, e diminuito dell'acconto per l'addizionale 2017 trattenuto dal datore di lavoro, di cui alla colonna 5 del rigo RC10.

In particolare, tale importo risulta dalla seguente operazione:

RV17 col. 2 x RV17 col. 4 x RV17 col. 7

DETERMINAZIONE DEL RIGO RV17-COLONNA 8	
Rigo – Colonna	Descrizione
(+) RV17 – colonna 5	Acconto dovuto, dato dal 30% dell'imponibile relativo all'anno d'imposta 2016, corrispondente al rigo RV1, moltiplicato per l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto
(-) RV17 – colonna 6	Addizionale trattenuta dal datore di lavoro, di cui al rigo RC10 col. 5
(-) RV17 – colonna 7	Importo trattenuto o versato, nell'ipotesi di dichiarazione integrativa o correttiva

L'acconto, calcolato come sopra riportato, deve essere indicato all'interno del rigo RV17, colonna 8, del Modello Redditi 2017.

Sezione II-B	Agevolazioni	Imponibile	Aliquota per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2017	RV17	1	2	,00	3	4	5	,00
						6	7	,00
							8	,00

11. Termini di versamento

I versamenti a saldo e del primo acconto delle imposte devono essere eseguiti:

- entro il **30 giugno 2017** (nuovo «tax day»);
- entro il **31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**.

Il secondo, o unico acconto, deve essere versato entro il **30 novembre**.

TERMINI DI VERSAMENTO		
Versamento	Data di versamento	
Saldo	30 giugno	31 luglio con maggiorazione
Il acconto		
Il o unico acconto	30 novembre	

Si ricorda che i versamenti devono essere **arrotondati** all'unità di euro, così come determinati all'interno della dichiarazione dei redditi.

12. Modalità di versamento

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, **tutti i contribuenti devono utilizzare il Modello di versamento F24.**

In particolare, i contribuenti **non titolari di partita Iva** possono alternativamente:

- **presentare**, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, il **Modello F24 cartaceo**;
- adottare le **modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi *on line* dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Diversamente, i contribuenti **titolari di partita Iva** possono, alternativamente, effettuare i versamenti:

- mediante lo stesso **servizio telematico** utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai **servizi di home banking** delle banche e di Poste italiane S.p.a.;
- utilizzando i **servizi di remote banking** (CBI) offerti dal sistema bancario.

All’interno del Modello F24 è necessario indicare:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- l’anno d’imposta;
- gli importi da versare;
- i codici tributo indicati nella tabella di seguito.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	
Codice	Descrizione
4001	Irpef – Saldo
4033	Irpef – Acconto prima rata
4034	Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
1668	Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sezione Erario
1842	Cedolare secca locazioni – Saldo
1840	Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841	Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
1795	Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo
1793	Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata
1794	Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione
3801	Addizionale regionale
3844	Addizionale comunale all’Irpef – Saldo
3843	Addizionale comunale all’Irpef – Acconto

13. Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare le somme, **dovute a titolo di saldo e primo acconto, in rate mensili.**

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

In particolare, gli interessi applicabili sono quelli evidenziati nella tabella seguente.

RATEAZIONE – CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza	Interessi (*)
Prima	30 giugno	-	31 luglio	-
Seconda	31 luglio	0,33%	31 luglio	-
Terza	31 agosto	0,66%	31 agosto	0,33%
Quarta	2 ottobre	0,99%	2 ottobre	0,66%
Quinta	31 ottobre	1,32%	31 ottobre	0,99%
Sesta	30 novembre	1,65%	30 novembre	1,32%

(*) L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Per i **contribuenti titolari di partita Iva**, invece, sono applicabili gli interessi evidenziati nella tabella seguente.

RATEAZIONE – CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza	Interessi (*)
Prima	30 giugno	-	31 luglio	-
Seconda	17 luglio	0,18%	21 agosto	0,18%
Terza	21 agosto	0,51%	18 settembre	0,51%
Quarta	18 settembre	0,84%	16 ottobre	0,84%
Quinta	16 ottobre	1,17%	16 novembre	1,17%
Sesta	16 novembre	1,50%	-	-

(*) L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.